

## REGOLAMENTO (CE) N. 1794/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1315/93 che stabilisce, per la fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00, le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, recante la riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari dei paesi in via di sviluppo in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione della fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 proveniente dai paesi in via di sviluppo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1315/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha previsto talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione; che, tenendo conto degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è necessario adattare le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1995/1996, nel regolamento (CEE) n. 1315/93 i termini « prelievo » o « prelievi » sono sostituiti dai termini « dazio » o « dazi » ogniqualvolta ricorrono.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 22. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 71.